

Le competenze delle Conferenze Episcopali latine verso i fedeli delle Chiese cattoliche orientali e la necessità di lineamenti per la cura pastorale di tali fedeli

Jacob MANDIYIL

SOMMARIO: Introduzione; 1. Le funzioni pastorali delle Conferenze episcopali verso i cattolici orientali; 1.1 Emanare le direttive; 1.2 Costituire una speciale commissione per gli orientali; 1.3 Agire quale «canale» per l'arrivo e la distribuzione dei sacerdoti; 1.4 Decidere il ruolo dei gerarchi orientali nella Conferenza Episcopale; 1.5 Le altre funzioni delle Conferenze episcopali; 2. Necessità di lineamenti giuridici e pastorali da parte delle Conferenze episcopali per la cura pastorale dei cattolici orientali; 2.1 Le conferenze episcopali e l'emanazione dei lineamenti; 2.2 Natura e contenuto degli eventuali lineamenti; Conclusione.

Introduzione

Con quest'articolo si tenta di individuare le competenze delle Conferenze episcopali latine verso i fedeli delle Chiese cattoliche Orientali *extra territorium*. Si deve considerare che il numero delle persone provenienti da culture orientali è in aumento in gran parte d'Europa come in altri paesi occidentali. Non pochi di loro appartengono a una o ad un'altra Chiesa cattolica Orientale. Come conseguenza, si accertino difficoltà nella prassi via via adottata nei loro confronti. Vari problemi sulla giurisdizione relativa ad essi, e sull'interpretazione corretta dei rapporti interecclesiali secondo l'ordinamento canonico da applicarsi, emergono, non soltanto nelle piccole parrocchie, ma anche nelle grandi diocesi.

La domanda è dunque come andare incontro alle necessità di questi fedeli che hanno una diversa e ricca tradizione spirituale e un altro

ordinamento canonico. In quest'articolo vedremo le competenze delle Conferenze episcopali latine verso questi fedeli delle Chiese cattoliche Orientali «extra territorium». Nella stessa linea del Decreto conciliare *Christus Dominus*¹, il *Codex Iuris Canonici* definisce la Conferenza Episcopale come l'assemblea dei Vescovi di una nazione o di un territorio determinato, i quali esercitano congiuntamente alcune funzioni pastorali per i fedeli di quel territorio, per promuovere maggiormente il bene che la Chiesa offre agli uomini, soprattutto mediante forme e modalità di apostolato opportunamente adeguate alle circostanze di tempo e di luogo, a norma del diritto². Una delle importanti ragioni per l'origine delle Conferenze episcopali era la necessità della «consultazione sistematica tra i Vescovi appartenenti a una stessa nazione in funzione della realizzazione di iniziative comuni dirette a far fronte alle nuove esigenze della evangelizzazione»³.

I. Le funzioni pastorali delle Conferenze Episcopali verso i cattolici orientali

Il punto che ci interessa qui riguarda le competenze delle Conferenze Episcopali latine verso i fedeli orientali cattolici che si trovano nel territorio di ciascuna Conferenza. Ora potremo esaminare queste funzioni collegiali dei Vescovi nella Conferenza Episcopale verso questi fedeli. Le più importanti competenze delle Conferenze Episcopali al riguardo sono: emanare le Direttive per la cura pastorale dei fedeli orientali cattolici, costituire una speciale Commissione per tali fedeli, essere il «canale» per l'arrivo e la distribuzione dei sacerdoti per la cura

1 Cfr. CD nn. 37-38.

2 Cfr. can. 447 del CIC.

3 Giorgio FELICIANI, *Le conferenze episcopali dal Vaticano II al Codice del 1983*, in Hervé LEGRAND – Julio MANZANARES (a cura di), *Natura e futuro delle Conferenze episcopali*. Atti del Colloquio internazionale di Salamanca dal 3 al 8 gennaio 1988, Bologna 1988, 31.

pastorale dei suddetti fedeli e decidere il ruolo dei Gerarchi orientali nella Conferenza Episcopale.

1.1 Emanare le Direttive

Il Concilio Vaticano II sottolinea che provvedere *opportuni mezzi e direttive* per la cura pastorale dei fedeli migranti è un dovere importante delle Conferenze Episcopali. Per esempio, il decreto conciliare *Christus Dominus* richiama l'attenzione delle Conferenze Episcopali in ordine alla cura pastorale dei fedeli che non possono godere dell'ordinario ministero dei parroci o sono privi di qualsiasi assistenza:

Le Conferenze Episcopali e specialmente quelle nazionali dedichino premurosa attenzione ai più urgenti problemi riguardanti le predette categorie di persone e con opportuni mezzi e direttive, in concordia di intenti e di sforzi, provvedano adeguatamente alla loro assistenza religiosa, tenendo presenti in primo luogo le disposizioni date o da darsi dalla Sede Apostolica, adattate convenientemente alle situazioni dei tempi, dei luoghi e delle persone⁴.

Lo stesso Decreto dispone che si rediga «uno *speciale direttorio* per la cura pastorale di particolari ceti di fedeli, tenute presenti le diverse situazioni delle singole nazioni o regioni»⁵. Noi crediamo, poiché la cura pastorale dei fedeli orientali deve tenere conto dei loro riti e delle prescrizioni del CCEO, che questa cura pastorale dovrebbe essere fatta in modo separato. Essa è necessaria e inevitabile per i fedeli orientali perché questi fedeli possano conservare le loro tradizioni e i loro riti, scopo che il Concilio Vaticano II propone nei suoi vari documenti. Perciò per la loro cura pastorale sono necessari direttive e lineamenti in concordia con le norme del CCEO e le tradizioni delle Chiese Orientali *sui iuris*.

4 CD 18. Traduzione italiana: EV 1/618.

5 CD 44. Traduzione italiana: EV 1/701 (*il corsivo è mio*).

Fino ad ora, in alcuni paesi sono stati costituiti Ordinariati per i fedeli orientali sprovvisti della gerarchia propria. In altri paesi sono stati costituiti Eparchie ed Esarcati delle Chiese Orientali *sui iuris*. Ma non è che tutti i fedeli orientali *extra territorium* hanno un Esarcato o una Eparchia loro propria. Perciò, secondo P. Gefaell:

Non sarebbe fuori luogo che anche queste Conferenze emanassero delle norme per i casi in cui il Pastore latino debba gestire rapporti con fedeli orientali cattolici. Si dovrebbero pure dare criteri per garantire delle relazioni armoniose e rispettose tra latini ed orientali nonché per fomentare la comunione e l'unità d'intenti nella varietà della Chiesa cattolica vivente ed operante in un determinato Paese⁶.

I Vescovi e pastori latini hanno bisogno di queste direttive per la collaborazione con i fedeli delle Chiese cattoliche Orientali presenti nel territorio latino, essendo esse fuori del loro proprio territorio e sprovvisti della propria Gerarchia. In alcuni paesi ci sono direttive e lineamenti emanati da parte della Conferenza Episcopale per la collaborazione con i fedeli ortodossi⁷. Ma mancano le direttive e i lineamenti per la collaborazione con i fedeli orientali cattolici. Solo la Conferenza Episcopale Spagnola ha pubblicato un breve orientamento per la collaborazione con i cattolici orientali, residenti in Spagna⁸. I lineamenti o gli orientamenti di questo genere sono necessari più che mai poiché oggi i fedeli latini che hanno frequenti relazioni con cri-

6 Pablo GEFALL, "L'attenzione agli orientali cattolici nei documenti delle Conferenze Episcopali", in *Ius Ecclesiae* 22 (2010) 370.

7 Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA (UFFICIO NAZIONALE PER L'ECUMENISMO E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO – UFFICIO NAZIONALE PER I PROBLEMI GIURIDICI), «Vademecum per la pastorale delle parrocchie cattoliche verso gli orientali non cattolici», 23 febbraio 2010, www.chiesacattolica.it [accesso: 12.4.2010].

8 Cfr. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, «Orientaciones para la atención pastoral de los católicos orientales en España», 17-21 novembre 2003, in *Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española* 71 (2003) 56-63.

stiani orientali sono sempre più numerosi, e quindi hanno bisogno di avere delle linee guida. A questo scopo occorre un'azione coordinata, almeno a livello nazionale. Perciò dovrebbe sentirsi l'urgenza di promuovere tale formazione anche da parte delle Conferenze Episcopali⁹.

Fino ad ora solo la Conferenza Episcopale Spagnola¹⁰ ha cercato di dare alcune norme al riguardo. L'assemblea plenaria della Conferenza Episcopale Spagnola, tenutasi dal 17 al 21 novembre 2003, ha emanato tali orientamenti sotto il nome di «Orientaciones para la atención pastoral de los católicos orientales en España», che sono stati pubblicati nel *Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española*¹¹. A questo orientamento è annessa una «spiegazione» del *Dipartimento* per gli orientali, creato all'interno della Conferenza predetta. Tuttavia la Conferenza Episcopale Spagnola non ha voluto che il documento «Orientaciones para la atención pastoral de los católicos orientales en España» fosse rivisto dalla Sede Apostolica per avere la *recognitio* e come conseguenza questi orientamenti non hanno valore normativo ma solo valore orientativo con semplici proposte autorevoli dell'episcopato¹².

1.2 Costituire una Speciale Commissione per gli orientali

Un secondo dovere delle Conferenze Episcopali sarebbe quello di costituire una *speciale Commissione nazionale* per i fedeli delle Chiese cattoliche Orientali. Riguardo al dovere della Conferenza Episcopale per la cura pastorale dei migranti dice l'art. 19 § 1 della EMCC: «Nelle nazioni dove si recano o da dove partono in maggior numero i migranti, le Conferenze Episcopali e le competenti Strutture Gerar-

9 Cfr. GEFAELL, "L'attenzione" (nt. 6), 371.

10 Cfr. CONFERENCIA, "Orientaciones" (nt. 8), 56-63.

11 *Ibid.*

12 Cfr. GEFAELL, "L'attenzione" (nt. 6), 371; cfr. ID, "Nota ai documenti della Conferenza Episcopale Spagnola sui cristiani orientali, cattolici e non cattolici", in *Ius ecclesiae* 18 (2006) 862.

chiche delle Chiese Orientali Cattoliche costituiscano una speciale Commissione nazionale per le migrazioni».

Questa *Commissione* deve avere un suo Segretario, che deve assumere le funzioni di *Direttore Nazionale* per le migrazioni. Nelle altre Nazioni, dove minore è il numero dei migranti, le Conferenze Episcopali o le rispettive Strutture Gerarchiche delle Chiese Orientali Cattoliche designino, esige EMCC, art. 19 § 2, un «Vescovo Promotore», per assicurare loro la conveniente assistenza. Le Conferenze Episcopali devono comunicare al *Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti* la composizione della *Commissione*. Istruzione «*Nemo est*» del 1969, già parlava di questi doveri delle Conferenze Episcopali nazionali verso i migranti¹³. La EMCC, in seguito, parla dei compiti di questa *Commissione per le migrazioni* o del «Vescovo Promotore» e del *Direttore nazionale*¹⁴ nei artt. 20 e 21 e invita le Conferenze Episcopali a stabilire la data di una *giornata del migrante e del rifugiato*.

13 Cfr. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, istr. *Nemo est* [de pastorali migratorum cura], 22.8.1969, *AAS* 61 (1969) 614-643, n. 22,1 e 3: «Nelle nazioni dove si recano in maggior numero i migranti, le Conferenze Episcopali costituiscano una speciale commissione episcopale per le migrazioni. Essa avrà solo un segretario, che generalmente assumerà le funzioni di direttore nazionale e a tale titolo potrà essere chiamato a far parte del consiglio superiore per le migrazioni» (n. 22, 3; traduzione italiana: *EV* 3/1532). «Nelle altre nazioni, dove minore è il numero dei migranti, le Conferenze Episcopali designino almeno un Vescovo promotore, per assicurare loro l'assistenza spirituale» (n. 22, 3; traduzione italiana: *EV* 3/1534).

14 Poiché non è indicato nell'art. 20 della EMCC, un unico criterio per stabilire questo Coordinatore nazionale, secondo Pablo Gefaell, si potrebbero adottare le seguenti soluzioni: a) Un unico coordinatore nazionale per i cappellani di tutti i gruppi di migranti; b) Un coordinatore nazionale per un gruppo linguistico o nazionale, indipendente dal rito a cui appartengono quei fedeli, per esempio in Germania; c) Un coordinatore nazionale per ogni Chiesa *sui iuris*; d) Uno speciale coordinatore nazionale per i fedeli orientali di tutte le Chiese *sui iuris* presenti nel paese, ad esempio in Portogallo (Cfr. GEFÆLL, "L'attenzione" [nt. 6], 372).

Sebbene l'Istruzione EMCC parli dei migranti in genere e non specialmente dei migranti orientali cattolici, questi doveri delle Conferenze Episcopali devono essere compiuti, se è possibile, in modo separato riguardo ai fedeli orientali cattolici. Sarebbe quindi auspicabile una *Speciale Commissione* per la cura pastorale degli orientali cattolici nel seno della Conferenza Episcopale, per salvaguardare ovunque il loro diritto e l'obbligo di osservare il loro rito e le loro tradizioni:

Sarebbe opportuno creare, lì dove vi è una forte presenza di fedeli orientali in territori latini, una Commissione delle Chiese Orientali, nel seno di ogni Conferenza Episcopale, incaricata di studiare i problemi d'ordine pastorale, liturgico, canonico o altri. Questa cooperazione fraterna offrirà allo stesso tempo un aiuto prezioso alle Chiese Orientali e permetterà alle Chiese particolari latine di arricchirsi con il patrimonio spirituale della tradizione dell'Oriente cristiano¹⁵.

Alcune Conferenze Episcopali hanno costituito infatti una «specifica Commissione episcopale» per gli orientali, come ad esempio la *Comisión episcopal «Iglesias orientales»* da parte della Conferenza Episcopale Argentina¹⁶ e *Departamento para la atención pastoral de los católicos orientales* da parte della Conferenza Episcopale Spagnola¹⁷. La Commissione episcopale «Iglesias orientales» dentro la Conferenza Episcopale Argentina è costituita da tre Vescovi e un Segretario ed è distinta dalla Commissione per i migranti. Queste Commissioni speciali per gli orientali «si giustificano dal momento che in quei Pa-

15 Lorenzo LORUSSO, *Gli orientali cattolici e i pastori latini. Problematiche e norme canoniche* (Kanonika 11), Roma 2003, 118. Anche Pablo Gefaell sottolinea la necessità di creare una specifica commissione per i fedeli orientali cattolici: cfr. "L'attenzione" (nt. 6), 371.

16 Cfr. GEFAELL, "L'attenzione" (nt. 6), 372.

17 Cfr. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, «Orientaciones para la atención pastoral de los católicos orientales en España», 17-21 novembre 2003, Anexo, in *Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española*, anno XVII, 71 (2003) 62-63.

esi esistono delle comunità cattoliche orientali ivi stabilite da molto tempo e che, perciò, non rientrano nella categoria dei “migranti”¹⁸.

Una Commissione speciale all’interno della Conferenza Episcopale Tedesca per i fedeli delle Chiese cattoliche Orientali residenti in Germania sarebbe, credo come sacerdote tedesco, necessaria e adeguata per l’attuale situazione in quel paese. Possiamo dire che sarebbe auspicabile che tutte le Conferenze episcopali, dove si trovino i orientali cattolici *extra territorium*, stabilissero le proprie strutture di cura pastorale per gli orientali. In molti paesi esistono Coordinatori nazionali destinati agli stranieri cattolici distinti per nazione o per lingua. Ma non si hanno sempre Coordinatori distinti per i fedeli orientali, cioè per ogni Chiesa *sui iuris*. Questo può creare problemi poiché i cappellani di una certa Chiesa *sui iuris* non gradiscono sempre di avere un Coordinatore di una Chiesa diversa dalla loro anche se essi hanno la stessa appartenenza nazionale o linguistica e potranno nascere conflitti d’interesse e incomprensioni.

Poiché il sottoscritto appartiene ad una diocesi in Germania, prendiamo come esempio la situazione in Germania. In Germania c’è un *Direttore nazionale* per la cura pastorale degli stranieri previsto dalla Conferenza Episcopale. I Coordinatori nazionali devono operare in stretto contatto con questo Direttore nazionale¹⁹. Anche alcune Chiese Orientali cattoliche hanno in Germania un Coordinatore nazionale; essi vengono chiamati «Delegati». Ma chi coordina questi Coordinatori nazionali? Non c’è una coordinazione specifica per i Coordinatori delle Chiese Orientali in Germania. Spetta al Direttore nazionale per la cura pastorale degli stranieri anche questo compito. Anche se questo Direttore nazionale cerca di rappresentare gli interessi pastorali di questi fedeli orientali, avendo egli un gran numero di altri Coordinatori nazionali e linguistici della Chiesa latina, il coor-

18 GEFAELL, “L’attenzione” (nt. 6), 372.

19 Cfr. EMCC 74.

dinamento dei Delegati degli orientali è difficile. La difficoltà deriva anche dal fatto che le norme per la cura pastorale dei latini e degli orientali *extra territorium*, come abbiamo già visto, sono diverse.

1.3 Agire quale «canale» per l'arrivo e la distribuzione dei sacerdoti

Una terza funzione delle Conferenze Episcopali è di essere il «*canale*» per l'arrivo e per la distribuzione dei sacerdoti. A norma del art. 5 § 2 della EMCC, il «*canale*» per assicurare l'arrivo e la distribuzione pastorale dei Cappellani/Missionari dei migranti è la Conferenza Episcopale *ad quam*, la quale provvederà ad affidare tali presbiteri al Vescovo diocesano interessato, che poi nominerà i cappellani o missionari²⁰. Come deve essere interpretata questa norma dell'Istruzione nel caso dei fedeli delle Chiese Orientali cattoliche *extra territorium*? Sono sempre le Conferenze Episcopali il canale o il responsabile per assicurare l'arrivo e la distribuzione pastorale dei cappellani e missionari dei migranti delle Chiese cattoliche Orientali? In alcuni casi, certamente. In altri casi, sebbene questa norma della EMCC art. 5 § 2 esista, non sembrerebbe logico, secondo C. Vasil, che la Conferenza Episcopale sia responsabile per questo compito²¹.

Ci sono varie situazioni dei fedeli orientali in diaspora, di cui si sarebbe dovuto tener maggior conto nella formulazione della EMCC

20 Cfr. EMCC art. 5 § 2: «I Presbiteri, che abbiano ottenuto il dovuto permesso di cui al paragrafo precedente, si mettano a disposizione di servizio della Conferenza Episcopale *ad quam*, muniti dell'apposito documento loro concesso, tramite il proprio Vescovo diocesano o eparchiale e la propria Conferenza Episcopale, o le competenti Strutture Gerarchiche delle Chiese Orientali Cattoliche. La Conferenza Episcopale *ad quam* provvederà poi ad affidare tali Presbiteri al Vescovo diocesano o eparchiale o ai Vescovi delle Diocesi o Eparchie interessate, i quali li nomineranno Cappellani/Missionari dei migranti».

21 Cfr. Cyril VASIL, «Alcune considerazioni sull'Istruzione EMCC dal punto di vista del diritto delle Chiese cattoliche Orientali», in *People on the Move* 98 (2005) 109-125.

art. 5 § 2. Nel caso in cui gli orientali si trovino in un territorio dove esiste solo la gerarchia latina, è certo che la Conferenza Episcopale latina deve essere questo *canale*. Però nel caso in cui gli orientali migrino in un territorio dove esistono le gerarchie di diverse Chiese *sui iuris*, ma non quella cui appartengono, allora, come abbiamo visto, deve essere stabilito chi è il Vescovo responsabile per questi fedeli orientali applicando la norma del can. 916 § 5 del CCEO. Consideriamo la situazione in Germania. Se viene stabilito che l'Esarca dei greco-cattolici ucraini sia il responsabile per i fedeli di una Chiesa Orientale, possono allora quest'Esarca e il Patriarca o Gerarca orientale *a quo* regolare tra di loro l'arrivo e la distribuzione dei sacerdoti senza nessuna consulta con la Conferenza Episcopale Tedesca? Anche per questi casi, a nostro parere, l'arrivo e la distribuzione di cui trattiamo devono verificarsi essendo a conoscenza della Conferenza Episcopale Tedesca.

Nel caso in cui gli orientali migrino in un territorio dove esistono già le strutture gerarchiche (Esarcato o Eparchie o Metropoli) della loro stessa Chiesa *sui iuris*, anche se sembrerebbe più logico che il Vescovo (Metropolita o Patriarca) orientale che manda il suo presbitero a servire i migranti della propria Chiesa entrasse direttamente in contatto con il Vescovo eparchiale della propria Chiesa *sui iuris*, senza passare necessariamente attraverso la Conferenza Episcopale latina²²,

22 *Ibid.*, 122. L'autore descrive la seguente situazione per mostrare perché la norma della EMCC art. 5 § 2 non sarebbe logica tecnicamente. Attualmente emigrano in America del Nord numerosi Ucraini cattolici. Da decenni esiste per questi fedeli sia in USA che in Canada una struttura della Chiesa ucraina, organizzata a livello delle metropoli (sia in Canada che in USA). Ora, un nuovo Sacerdote ucraino cattolico, mandato dall'Arcivescovo maggiore di Leopoli per servire i migranti ucraini dovrebbe presentarsi alla Conferenza Episcopale canadese o statunitense (cioè «Conferenza Episcopale *ad quam*» nei termini dell'art. 5 di EMCC) che poi provvederà ad affidare tale presbitero al rispettivo Vescovo eparchiale ucraino in Canada o negli Stati Uniti? Non sarebbe più logico presentarsi piuttosto al Metropolita Ucraino, o anche direttamente al

sarebbe opportuno che l'arrivo e la distribuzione di tali sacerdoti avvengano con la previa conoscenza della Conferenza Episcopale. Infatti, in Germania è stato stabilito che l'Esarca si consulti con il Direttore nazionale per la pastorale dei migranti della Conferenza Episcopale prima di costituire nuove parrocchie e nominare nuovi sacerdoti per l'Esarcato. I motivi sono vari: regolare il finanziamento di questi sacerdoti, osservare la disposizione riguardante i sacerdoti orientali sposati, avere una visione panoramica indispensabile per la distribuzione delle parrocchie e dei sacerdoti per gli altri gruppi di fedeli orientali.

Se viene applicata la norma della EMCC, art. 5 § 2, nel caso in cui gli orientali migrino in un territorio dove esiste una Chiesa Orientale cattolica *sui iuris* con la piena struttura gerarchica e giuridica, si può creare una falsa impressione che la «Conferenza Episcopale presenti una struttura territoriale sovra-rituale e sovra-ecclesiale [...] Per una mentalità giuridica orientale ciò è difficilmente accettabile»²³. Parlando del dovere dei Vescovi *a quibus*, dice la EMCC, art. 18 § 2: «I Vescovi diocesani o eparchiali dei luoghi a quibus si preoccupino inoltre di cercare Presbiteri diocesani/eparchiali adatti alla pastorale con gli emigranti e non trascurino di mettersi in stretta relazione con la Conferenza Episcopale, o la rispettiva Struttura Gerarchica della Chiesa Orientale cattolica, della Nazione *ad quam* per stabilire un aiuto nella pastorale». Adoperare qui il binomio la *Conferenza Episcopale* o la rispettiva *Struttura Gerarchica della Chiesa Orientale Cattolica* è giusto e offre la luce per l'applicabilità dell'art. 5 § 2. Perciò, sarebbe meglio interpretare l'art. 5 § 2 di EMCC nel senso che «per accogliere e distribuire i Cappellani/Missionari sia competente la Conferenza Episcopale *ad quam*, oppure – se esiste – una competente Struttura Gerarchica delle Chiese Orientali Cattoliche»²⁴.

Vescovo ucraino del luogo, nell'eparchia del quale egli deve svolgere il ruolo di cappellano?

23 VASILE, "Alcune considerazioni" (nt. 21), 123.

24 *Ibid.*, 124.

Ciascuna Conferenza Episcopale, secondo la EMCC, ha la funzione di «canale» per quanto concerne l'arrivo e la distribuzione dei sacerdoti stranieri che dovranno occuparsi della cura dei loro fedeli. Normalmente a tal fine la Conferenza Episcopale costituisce una Commissione speciale per i migranti e nomina un Direttore nazionale per la cura pastorale degli stranieri. In altre parole, sono questa Commissione e il Direttore che funzionano come il «canale» per l'arrivo e la distribuzione dei sacerdoti attraverso il contatto con le rispettive autorità dei fedeli stranieri. Però la nomina di questi sacerdoti che arrivano in un nuovo paese sarà effettuata dai Vescovi del luogo, dove questi sacerdoti svolgeranno il loro lavoro. Alcune volte nella prassi, sono i Vescovi e le diocesi che funzionano come «canale» per l'arrivo dei suddetti sacerdoti in ciascuna Diocesi, a volte senza consultazione alcuna con la propria Conferenza Episcopale e senza nemmeno consultare il Patriarca dei fedeli orientali, ma prendendo soltanto contatto con il Vescovo del sacerdote orientale in arrivo per tale cura pastorale.

1.4 Decidere il ruolo dei Gerarchi orientali nella Conferenza Episcopale

Una altra competenza importante della Conferenza Episcopale è di *decidere il ruolo dei Gerarchi orientali nella Conferenza Episcopale latina*. Secondo il can. 450 del CIC, la Conferenza Episcopale latina può decidere nel proprio statuto circa il ruolo dei Vescovi orientali ed Esarchi presenti nel territorio latino: «possono esservi invitati anche gli Ordinari di un altro rito, in modo tuttavia che abbiano soltanto voto consultivo, a meno che gli statuti della Conferenza Episcopale non stabiliscano diversamente». La fonte per questa norma è il Decreto conciliare *Christus Dominus*, secondo il quale: «Alla Conferenza Episcopale appartengono tutti gli Ordinari dei luoghi di ciascun rito - a eccezione dei vicari generali - i coadiutori, gli ausiliari e gli altri Vescovi titolari, incaricati di uno speciale ufficio dalla Sede Apostolica o dalla Confe-

renza Episcopale»²⁵. Come fonti secondarie si possono ricordare due altri documenti: la risposta della Commissione pontificia per l'interpretazione dei Decreti del Concilio Vaticano II del 31.10.1970²⁶ e il Motu proprio *Sollicitudo Omnium Ecclesiarum* VIII, 2 del 24.6.1969²⁷.

Nello schema preparatorio del CIC, il can. 200 § 1 diceva che i Gerarchi orientali possono partecipare alla Conferenza Episcopale solo quando vengono invitati e in ogni modo loro avranno solo voto consultivo: «*invitari quoque possunt eidem Ordinarii alterius ritus, ita tamen ut votum tantum consultivum habeant*»²⁸. Nella sessione di revisione, del 16 febbraio 1980, fu aggiunto: «*nisi Episcoporum Conferentiae statuta aliud decernant*» alla fine del sopra citato can. 200 § 1 dello Schema per rispettare la linea conciliare²⁹. Così, secondo il canone corrispondente del Codice che venne pubblicato, il can. 450 § 1 del CIC, «possono esservi invitati anche gli Ordinari di un altro rito, in modo tuttavia che abbiano soltanto voto consultivo, a meno che gli statuti della Conferenza Episcopale non stabiliscano diversamente».

Perché avvenne questo cambiamento nella formula del CIC riguardo a quella di *Christus Dominus*? L'affermazione di *Christus Dominus* della partecipazione degli *Ordinarii locorum cuiuscumque ritus* nella Conferenza Episcopale con parità di diritti aveva creato molta perplessità poiché Ordinari delle minoranze orientali avrebbero potuto contribuire alla decisione che tocca esclusivamente la Chiesa latina,

25 CD 38, 2. Traduzione italiana: *EV* 1/683. Il Decreto continua: «Si raccomanda vivamente che i presuli delle Chiese Orientali, nel promuovere la disciplina della propria Chiesa in seno ai loro sinodi, e per favorire sempre più efficacemente le attività rivolte al bene della religione, abbiano presente anche il bene comune di tutto il territorio, dove sono più Chiese di rito diverso, confrontando i loro pareri in adunanze interrituali, secondo le norme che saranno stabilite dalla competente autorità» (CD 38, 6. Traduzione italiana: *EV* 1/689).

26 Cfr. *AAS* 62 (1970) 793.

27 Cfr. *AAS* 61 (1963) 473-484.

28 *Communicationes* 12 (1980) 265.

29 *Ibid.*

con il loro voto deliberativo³⁰.

Già nel 1966 scriveva Winfried Aymans che sarebbe stato meglio se fosse stata abrogata questa norma e se si fossero considerati gli Ordinari rituali come ospiti nelle Conferenze episcopali con il solo voto consultivo³¹. La suddetta limitazione nel can. 450 del CIC avvenne come il risultato di questa perplessità o come un atteggiamento di rispetto per l'autonomia delle Chiese Orientali cattoliche: «Questa formula flessibile nel CIC indebolisce CD 38/2, che prevedeva che tutti i Vescovi di qualsiasi rito fossero membri delle Conferenze episcopali. Con la precisazione si voleva salvaguardare l'autonomia delle Chiese Orientali che era riconosciuta dal Concilio»³².

Oggi, quindi è un compito della Conferenza Episcopale decidere se i Gerarchi orientali vengano invitati e stabilire se essi, nel caso che vengono invitati, debbano avere voto consultivo o deliberativo. Ma «l'esclusione dei Vescovi orientali dalle Conferenze Episcopali potrebbe avere conseguenze negative in un dato paese. Spesso vi sono problemi comuni che dovrebbero essere affrontati da tutti i Vescovi del paese per una franca discussione e un'eventuale collaborazione»³³. A

30 Cfr. Winfried AYMANS, "Ritusgebundenheit und territoriale Abgrenzung der Bischofskonferenzen", in *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 135 (1966) 546-549.

31 *Ibid.*, 549. L'autore diceva già nel 1966: «Es wäre deshalb zu begrüßen, wenn eine zukünftige Gesetzgebung die genannte Norm wieder aufgeben würde. Statt dessen empfiehlt es sich, solchen Oberhirten minderheitlicher Ritusgemeinschaften das Gastrecht in den betreffenden Bischofskonferenzen zu gewähren, indem sie als assoziierte Mitglieder ordentliches Teilnahmrecht mit *votum consultivum* zugestanden erhalten».

32 *Münsterischer Kommentar zum Codex iuris canonici*, Klaus LÜDICKE (Hrsg.), Essen 1998-, II, 450/2. Il testo originale dice: «Diese flexible Formulierung ist eine Abschwächung von CD 38/2, wonach alle Bischöfe eines jenen ritus Mitglieder der Bischofskonferenz sind. Mit der Präzisierung wollte man die von Konzil anerkannte Autonomie der Ostkirchlichen Riten (OE 5) wachen»; Vedi anche: A. DAMIZIA, «De episcoporum conferentiis», in *Commento al Codice di Diritto Canonico*, Vito PINTO (a cura di), Roma 1985, 267.

33 Cfr. LORUSSO, *Gli orientali* (nt. 15), 116.

questo riguardo Pablo Gefaell propone di allargare la norma del can. 322 del CCEO anche ai paesi occidentali:

Se i gerarchi orientali presenti in un paese “occidentale” hanno soltanto voto consultivo nella Conferenza Episcopale latina; oppure se hanno addirittura voto deliberativo ma, vista la stragrande maggioranza latina della Conferenza, rimangono sempre in minoranza nelle votazioni (cosa che sarebbe peggio, perché resterebbero vincolati a quelle decisioni), mi sembra che tale partecipazione non garantirebbe l’equo coordinamento pastorale tra la Chiesa latina e le Chiese Orientali presenti nella regione. Inoltre, se i Pastori di quelle circoscrizioni orientali non partecipano alla Conferenza Episcopale latina e nemmeno possono partecipare con pieno diritto al Sinodo dei Vescovi della loro Chiesa (perché sono fuori del loro territorio proprio), allora rimarrebbero abbandonati da tutti³⁴.

Perciò, per Pablo Gefaell, affinché si attuasse una collaborazione tra la Chiesa latina e le Chiese Orientali cattoliche, anche nei paesi occidentali, sarebbe auspicabile applicare quello che prevede il can. 322 del CCEO, proponendo le Assemblee di Gerarchi di diverse Chiese *sui iuris*, cosa che infatti esiste già in alcune Conferenze Episcopali. Infatti, «una configurazione tipicamente interrituale, simile alle Assemblee dei Gerarchi di diverse Chiese *sui iuris*, hanno le Conferenze Episcopali di Romania, di Etiopia e di Eritrea, di Bulgaria, di Turchia, di India C.B.C.I e di Grecia»³⁵. Secondo M. Brogi, sarebbe meglio se l’istituto della Conferenza Episcopale comprendesse «ex iure» anche i Pastori dei gruppi minoritari orientali che dimorano nello stesso territorio³⁶.

Ogni Conferenza Episcopale deve avere il proprio statuto, rivisto dalla Santa Sede: «Ogni Conferenza Episcopale rediga i suoi statuti, da far rivedere dalla sede apostolica, nei quali – oltre ad altri mezzi –

34 GEFALL, “L’attenzione” (nt. 6), 379.

35 DIMITRIOS SALACHAS – KRZYSZTOF NITKIEWICZ, *Rapporti interecclesiali tra cattolici orientali e latini*, Roma 2007, 61.

36 Cfr. MARCO BROGI, “I Cattolici Orientali nel *Codex Iuris Canonici*”, in *Antonianum* 58 (1983) 2-3, 235.

verranno stabiliti gli uffici, che meglio rispondono allo scopo: come, per esempio, il consiglio permanente dei Vescovi, le commissioni episcopali e il segretario generale»³⁷. La costituzione pastorale *Pastor Bonus* afferma che, con il nome di Santa Sede in questo caso si intende la Congregazione per i Vescovi, cioè la revisione dello statuto viene fatta attraverso la suddetta Congregazione³⁸. Nello statuto della Conferenza Episcopale Tedesca, che è stato proposto dai Vescovi tedeschi il 4 marzo 1998 e ha ricevuto la *recognitio* dalla Santa Sede il 10 agosto 1998, è indicato chiaramente il ruolo dei Gerarchi di altre Chiese cattoliche Orientali in quanto si dice che i capi di altre Chiese cattoliche rituali *sui iuris* che hanno la loro Sede nel territorio della Conferenza Episcopale Tedesca sono membri con voto consultivo della Conferenza Episcopale Tedesca³⁹. Ciò vuol dire che i Gerarchi e gli Esarchi delle Chiese cattoliche Orientali in Germania sono considerati come membri, perciò vengono sempre invitati, ma solo con voto consultivo.

1.5 *Le altre funzioni delle Conferenze Episcopali*

Oltre a questi quattro funzioni che abbiamo appena visto, ci sono anche altri ambiti dove le Conferenze Episcopali devono considerare anche i fedeli orientali che vivono nel territorio. Per esempio, spetta

37 CD 38, 3. Traduzione italiana: *EV* 1/685.

38 Cfr. PB art. 82: «La Congregazione compie ciò che attiene alla celebrazione di Concili particolari, nonché alla costituzione delle conferenze episcopali e alla revisione dei loro statuti, riceve gli atti e i decreti di tali organismi e, consultati i dicasteri interessati, dà ai decreti la necessaria ricognizione».

39 Cfr. SEKRETARIAT DER DEUTSCHEN BISCHOFSKONFERENZ, «Statut der Deutschen Bischofskonferenz», in Reinhard WENNER (Hrsg.), *Beschlüsse der Deutschen Bischofskonferenz. Partikularnormen und weitere Gesetze sowie Richtlinien, Statuten, Geschäftsordnung, Verträge und Stellungnahmen*, Bonn 1999, I-II [qui 3]. Il testo originale dice: «Die Vorsteher anderer katholischer Rituskirchen eigenen Rechts und die diesen rechtlich gleichgestellten, die im Konferenzgebiet ihren Sitz haben, sind beratende Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz».

alle Conferenze Episcopali «emanare la Ratio» di formazione sacerdotale. Il CIC esorta affinché «in ogni nazione vi sia una *Ratio* di formazione sacerdotale, emanata dalla Conferenza Episcopale [...] in essa vengano definiti i principi essenziali e le norme generali della formazione seminaristica, adattate alle necessità pastorali di ogni regione o provincia»⁴⁰. A nostro parere, nell'emanare questa *Ratio* di formazione sacerdotale, le Conferenze Episcopali devono tener conto della norma del diritto canonico orientale nel can. 343 del CCEO, la quale chiede che gli alunni, anche se ammessi in un seminario di un'altra Chiesa *sui iuris* o in un seminario comune a più Chiese *sui iuris*, siano formati secondo il rito proprio⁴¹. Inoltre, devono avere in mente quello che richiedeva il Papa Pio XI nella lettera enciclica *Rerum Orientalium*, secondo la quale in ogni seminario (latino) vi potesse essere un Sacerdote per spiegare almeno alcuni degli elementi degli studi orientali⁴².

Nella *Ratio* di formazione sacerdotale (Rahmenordnung für die Priesterbildung)⁴³ emanata dalla Conferenza Episcopale Tedesca il 12.3.2003, approvata dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica il 5.6.2003 e entrata in vigore il 1.5.2003 non esiste nessuna menzione della speciale cura dei seminaristi orientali nei seminari latini e della conoscenza e formazione orientale dei seminaristi latini. Per completare questo discorso sui diritti e doveri delle Conferenze episcopali, bisogna ricordare che le Conferenze Episcopali devono essere sentite prima che la Sede Apostolica eriga una eparchia o esarcato di un altro rito nel territorio delle stesse Conferenze episcopali⁴⁴. Questo è allo

40 Can. 242 del CIC.

41 Abbiamo già visto l'interpretazione di questo can. 343 del CCEO quando abbiamo parlato dei doveri dei singoli Vescovi.

42 Cfr. *Enchiridion delle Encicliche* 5/273.

43 Cfr. SEKRETARIAT DER DEUTSCHEN BISCHOFSKONFERENZ, "Rahmenordnung für die Priesterbildung", in WENNER (Hrsg.), *Beschlüsse* (nt. 39), 482/1-82.

44 Cfr. Can. 372 § 2 del CIC.

stesso tempo un diritto e un dovere delle Conferenze episcopali, per andare incontro alle necessità pastorali dei fedeli orientali cattolici nel territorio della suddetta Conferenza e per coordinare in modo sereno la cura pastorale di cui ci stiamo occupando.

2. Necessità di lineamenti giuridici e pastorali da parte dalle Conferenze episcopali per la cura pastorale dei cattolici orientali

I Vescovi e pastori latini hanno bisogno di queste direttive per la collaborazione con i fedeli delle Chiese cattoliche Orientali presenti nel territorio latino, essendo esse fuori del loro proprio territorio e sprovvisti della propria Gerarchia. In alcuni paesi ci sono direttive e lineamenti emanati da parte della Conferenza Episcopale per la collaborazione con i fedeli ortodossi⁴⁵. Ma mancano le direttive e i lineamenti per la collaborazione con i fedeli orientali cattolici. I lineamenti o gli orientamenti di questo genere sono necessari più che mai poiché oggi i fedeli latini che hanno frequenti relazioni con cristiani orientali sono sempre più numerosi, e quindi hanno bisogno di avere delle linee guida. A questo scopo occorre un'azione coordinata, almeno a livello nazionale. Perciò dovrebbe sentirsi l'urgenza di promuovere tale formazione anche da parte delle Conferenze Episcopali⁴⁶.

Ora desideriamo sviluppare, anche se limitatamente, il primo dovere delle Conferenze Episcopali alle quali abbiamo appena accennato, vale a dire, emanare le Direttive. In concreto, vorremmo avanzare la proposta di emanare dei lineamenti giuridici e pastorali ad uso degli Ordinari e dei sacerdoti latini per la cura pastorale dei fedeli orientali in Germania. Questo sarebbe un compito importante da parte della Conferenza Episcopale. Indipendentemente dal fatto che ci siano più o meno strutture per le Chiese cattoliche Orientali in Germania,

45 Cfr. CONFERENZA, "Vademecum" (nt. 7).

46 Cfr. GEFÄELL, "L'attenzione" (nt. 6), 371.

l'emanazione di lineamenti per la cura pastorale dei cattolici orientali è necessaria. I Vescovi devono avere le necessarie informazioni e la sufficiente conoscenza circa i loro doveri e diritti verso questi fedeli: sulla giurisdizione su questi fedeli, sulla costituzione di una struttura per loro e sugli altri doveri. Quando i fedeli orientali cattolici avranno meno parrocchie e centri, saranno ancora più importanti tali lineamenti ad uso degli Ordinari e dei sacerdoti latini.

Quando si tratta della cura pastorale, noi non possiamo semplicemente considerare gli orientali cattolici nelle categorie dei migranti in generale. I molti cattolici orientali che si trasferiscono in Germania richiedono «una duplice peculiare attenzione pastorale in quanto migranti e in quanto di rito orientale»⁴⁷. Innanzitutto la cura pastorale degli orientali cattolici deve essere fatta in modo separato, poiché essi hanno un rito specifico e un Codice orientale da osservare; sarebbe quindi molto consigliabile che i lineamenti per la loro cura venissero predisposti a livello nazionale. Come il Vescovo latino del luogo ha la responsabilità di coordinare, vigilare e promuovere la pastorale dei fedeli orientali nella sua diocesi, così la responsabilità del coordinamento e della promozione a livello sovradiocesano e nazionale ricade sulla Conferenza Episcopale⁴⁸.

2.1 Le Conferenze episcopali e l'emanazione dei lineamenti

Fino ad ora solo la Conferenza Episcopale Spagnola⁴⁹ ha cercato di dare alcune norme al riguardo. Qui analizzeremo brevemente il contenuto delle «Orientaciones» date dalla Conferenza stessa. È lodevole e notevole che questa Conferenza abbia dato gli Orientamenti per la cura pastorale dei fedeli orientali cattolici in Spagna. L'assem-

47 Renato CORONELLI, “La cura pastorale dei migranti nella Chiesa particolare”, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 21 (2008) 29.

48 *Ibid.*, 35.

49 Cfr. CONFERENCIA, “Orientaciones” (nt. 8), 56-63.

blea plenaria della Conferenza Episcopale Spagnola, tenutasi dal 17 al 21 novembre 2003, ha emanato tali orientamenti sotto il nome di «Orientaciones para la atención pastoral de los católicos orientales en España», che sono stati pubblicati nel *Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española*⁵⁰.

Sebbene questi orientamenti da parte di tale Conferenza non trattino tutte le materie necessarie, essi in circa 11 pagine offrono una conoscenza di base circa l'atteggiamento pastorale e giuridico verso questi fedeli in Spagna. Dopo un'introduzione, questi orientamenti sono suddivisi in 14 parti: la presenza dei cattolici orientali; la parrocchia orientale e il suo parroco; la lingua e la liturgia nelle celebrazioni; il battesimo; la confermazione; l'eucaristia; la penitenza; l'unzione degli infermi; il matrimonio; l'accoglienza nella piena comunione cattolica; la funzione della Sede Apostolica; la funzione del Direttore del Dipartimento; i Doveri dei cattolici latini e orientali; alcune iniziative pastorali. A questo orientamento è annessa una «spiegazione» del *Dipartimento* per gli orientali, creato all'interno della Conferenza predetta.

Questi orientamenti dalla Conferenza Episcopale Spagnola hanno natura normativa o solo natura orientativa? Questo documento viene indirizzato ai fedeli e ai pastori cattolici latini e offre criteri per la cura pastorale dei cattolici orientali, tenendo conto del decreto conciliare⁵¹ e dei due Codici attuali. Perciò questo documento «corrisponderebbe sotto il profilo contenutistico a un decreto generale esecutivo»⁵². Tuttavia la Conferenza Episcopale Spagnola non ha voluto che il documento «Orientaciones para la atención pastoral de los católicos orientales en España» fosse rivisto dalla Sede Apostolica per avere la *recognitio* e come conseguenza questi orientamenti non hanno valore normativo ma solo valore orientativo con semplici proposte autorevoli

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Decreto sulle Chiese cattoliche Orientali del Concilio Vaticano II.

⁵² GEFAELL, "Nota" (nt. 12), 861.

dell'episcopato⁵³. A questo punto noi ci domandiamo: non sarebbe forse stato meglio avere per tali «Orientaciones» la *recognitio* da parte della Sede Apostolica? Può essere che la Conferenza Episcopale Spagnola non l'abbia voluta per i seguenti tre motivi: a) tali orientamenti non rappresentano alcunché di nuovo, sono soltanto state messe insieme le norme già promulgate; b) questo è solo un orientamento, non un fatto legislativo; c) infine perché si voleva lasciarli «ad experimentum» e, pertanto aperti ad ulteriori correzioni.

2.2 Natura e contenuto degli eventuali lineamenti

Ritenendo che sia importante e necessario che vengano elaborati i lineamenti per la cura pastorale dei fedeli orientali da parte della Conferenza Episcopale in ogni paese, proponiamo qui l'eventuale struttura e l'eventuale contenuto di questi «Lineamenti». Prima di parlare del contenuto di un documento di questo genere dobbiamo pensare alla natura di tale documento, cioè se debba avere natura normativa o solo orientativa. Si può capire l'atteggiamento da parte delle Conferenze episcopali di non voler chiedere alla Sede Apostolica quello che non è assolutamente necessario, per non complicare le cose. Tuttavia resta la domanda se questi lineamenti debbano avere forza giuridicamente obbligatoria o no.

Le Conferenze episcopali non hanno di per sé potestà legislativa. Ma il can. 455 § 1 afferma che le Conferenze episcopali hanno la facoltà di emanare decreti generali. Questi decreti generali però possono essere emanati «solamente nelle materie in cui lo abbia disposto il diritto universale, oppure lo stabilisca un mandato speciale della Sede Apostolica, sia *motu proprio*, sia su richiesta della conferenza stessa»⁵⁴. Ciò vuol dire che la potestà legislativa può essere concessa alle Conferenze episcopali con un mandato speciale della Santa Sede. Il

53 Cfr. GEFAELL, "L'attenzione" (nt. 6), 371; cfr. ID., "Nota" (nt. 8), 862.

54 Can. 455 §1 del CIC.

CIC parla delle condizioni per cui i decreti emanati dalla Conferenza Episcopale siano giuridicamente validi. Infatti, perché siano emanati validamente, questi «devono essere espressi nella riunione plenaria almeno mediante i due terzi dei voti dei presuli che, avendo voto deliberativo, appartengono alla Conferenza»⁵⁵. Questi decreti generali delle Conferenze Episcopali non hanno automaticamente forza obbligatoria, ma hanno bisogno di essere «legittimamente promulgati, dopo essere stati riveduti dalla Sede Apostolica»⁵⁶.

A nostro parere, questi lineamenti dovrebbero ottenere forza obbligatoria per evitare ogni incertezza nella loro applicazione e per favorire lo svolgimento della cura pastorale dei fedeli orientali con adeguato rispetto e correttezza. Inoltre, la «recognitio» da parte della Santa Sede darebbe a questi lineamenti una garanzia di armonia con il diritto superiore a livello internazionale. Un eventuale documento con i lineamenti, da parte delle Conferenze Episcopali dovrebbe essere strutturato, a nostro avviso, nelle seguenti cinque parti: 1. Presenza dei cattolici delle Chiese Orientali nel relativo paese; 2. Vescovi latini, Conferenze episcopali e Sede Apostolica; 3. Missioni, parrocchie e il loro coordinamento; 4. Amministrazione dei sacramenti ai cattolici orientali; 5. Passaggio ad altra Chiesa e l'accoglienza nella piena comunione.

Una introduzione generale servirebbe per accennare alla necessità di tali lineamenti nel relativo paese e per richiamare l'attenzione dei Vescovi e dei sacerdoti latini sull'importanza che i fedeli orientali cattolici osservino e conservino il loro rito e le loro tradizioni, come esorta il Concilio Vaticano II. Con i fondamenti teologici e giuridici, questa parte introduttiva potrebbe trattare della responsabilità dei Vescovi e sacerdoti latini verso questi fedeli orientali cattolici. Inoltre, in questa stessa parte il documento dovrebbe descrivere quale valore giuridico esso abbia, cioè se si tratta di normativa oppure solo di orien-

⁵⁵ Can. 455 §2 del CIC.

⁵⁶ *Ibid.*

tamento. A nostro parere, è prudente e molto consigliabile che questi lineamenti ricevano la «recognitio» dalla Santa Sede per i motivi che abbiamo sopra indicato.

La prima parte dovrebbe rispondere alla domanda: «perchè questi lineamenti»? Questa prima parte costituirebbe la presentazione della situazione attuale dei fedeli orientali cattolici in relativo paese. Una tale parte sembrerebbe necessaria per richiamare l'attenzione dei sacerdoti e degli Ordinari latini sul crescente numero dei fedeli orientali cattolici in tale paese e sull'importanza della loro cura pastorale, nel rispetto del loro rito e del loro Codice. Inoltre, questa parte dovrebbe offrire le informazioni sulle Chiese cattoliche Orientali e sui loro responsabili presenti nelle diocesi in quel paese. La seconda parte di questi lineamenti dovrebbe essere composta da tre titoli: doveri dei Vescovi, funzioni della Conferenza Episcopale e doveri della Sede Apostolica. Nella terza parte di questi lineamenti occorrerebbe trattare delle strutture che possono esistere per tali fedeli, soprattutto quelle delle missioni e parrocchie. È necessario stabilire norme concrete per il funzionamento delle missioni e delle parrocchie. Talvolta i sacerdoti per la cura pastorale dei fedeli orientali non sanno esattamente se hanno una *missio cum cura animarum* o una *missio sine cura animarum* o una parrocchia. Perciò, ogni volta che viene eretta una di queste strutture, accanto al nome della struttura, dovrebbe essere indicato chiaramente la precisa natura; ad esempio, «Missio cum cura animarum per i fedeli della Chiesa Siro-Malabarese» o «Missio sine cura animarum per i fedeli della Chiesa Melkita».

La quarta parte di questi lineamenti dovrebbe trattare del diritto sacramentale nell'ambito interecclesiale. Già esistono vari studi e riflessioni sulle norme da applicare nella celebrazione interecclesiale nonché sui problemi e incertezze in questa materia⁵⁷. Parlando

57 Ad esempio, cfr. Dimitri SALACHAS, *L'iniziazione cristiana nei Codici orientale e latino. Battesimo, Cresima, Eucaristia nel CCEO e nel CIC*, Bologna-Roma 1992;

dell'amministrazione dei sacramenti ai fedeli orientali cattolici da parte dei sacerdoti latini, dobbiamo avere sempre in mente il principio fondamentale secondo cui ogni ministro deve celebrare i sacramenti nel proprio rito (can. 846 § 2 del CIC, can. 674 § 2 del CCEO). Eccezione a questo principio possono essere i casi di una diversa disposizione del diritto (per esempio il can. 701 del CCEO) o di una speciale facoltà concessa dalla Santa Sede (CCEO 674 § 2). Inoltre si deve chiedere se le leggi particolari emanate da ciascuna Chiesa sui iuris valgono anche *extra territorium*. Riguardo a questo, dice il can. 150 § 2 del CCEO: «Le leggi emanate dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale e promulgate dal Patriarca, se sono leggi liturgiche hanno vigore dappertutto; se invece sono leggi disciplinari, o se si tratta di tutte le altre decisioni del Sinodo, hanno valore giuridico entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale»⁸.

ID., *Il sacramento del matrimonio nel Nuovo Diritto Canonico delle Chiese Orientali*, Roma 1994; ID., “Problematiche interrituali nei due Codici orientale e latino”, in *Apollinaris* 67 (1994) 635-690; SALACHAS–NITKIEWICZ, *Rapporti* (nt. 35); Josef PRADER, *Il matrimonio in Oriente e Occidente* (Kanonika 1), Roma 1992; ID., “Interrituellen, interkonfessionellen und interreligiösen probleme im Eherecht des neuen CIC”, in *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 152 (1983) 408-464; ID., *La legislazione matrimoniale latina e orientale*, Roma 1993; Péter ERDŐ, “Questioni interrituali (interecclesiali) del diritto dei sacramenti (battesimo e cresima)”, in *Periodica* 84 (1995) 315-353; Francis MARINI (ed.), *Comparative Sacramental Discipline in the CCEO and CIC. A Handbook for the Pastoral Care of Members of other Catholic Churches sui iuris*, Washington (D.C.) 2003; LORUSSO, *Gli orientali* (nt. 15); Urbano NAVARRETE., “Il matrimonio in oriente e in occidente”, in *Orientalia Christiana Periodica* 58 (1992) 563-569; Massimo MINGARDI, “La cura pastorale dei fedeli orientali nelle circoscrizioni latine”, in *Quaderni di diritto Ecclesiale* 21 (2008) 60-78; Jobe ABBASS, “Canonical Dispositions for the Care of Eastern Catholics outside their Territory”, in *Periodica* 86 (1997) 321-362.

58 Inoltre, il can. 150 § 3 del CCEO dice: «Vogliono i Vescovi eparchiali costituiti fuori dei confini del territorio della Chiesa patriarcale attribuire valore giuridico nelle proprie eparchie alle leggi disciplinari e a tutte le altre decisioni sinodali che non eccedono la loro competenza; se però queste leggi o decisioni sono state approvate dalla Sede Apostolica, hanno valore giuridico dappertutto».

La quinta e ultima parte di questi lineamenti dovrebbe trattare del passaggio da una ad un'altra Chiesa e dell'accoglienza degli acattolici a una Chiesa *sui iuris*. I fedeli cattolici orientali, anche se sono affidati alla cura del Gerarca o del Parroco di un'altra Chiesa *sui iuris*, rimangono tuttavia iscritti alla propria Chiesa *sui iuris* (can. 38 del CCEO); anzi, l'usanza, pur a lungo protratta, di ricevere i sacramenti secondo il rito di un'altra Chiesa *sui iuris*, non comporta l'iscrizione alla medesima (can. 112 § 2 del CIC). Di regola, per il passaggio da una ad altra Chiesa, si richiede il consenso della Sede Apostolica⁵⁹. Se le due Chiese coinvolte hanno una eparchia o diocesi nello stesso territorio e se ambedue i Vescovi di queste diocesi consentono il passaggio di un fedele, allora si presume il consenso della Sede Apostolica⁶⁰. Questa presunzione del consenso vale solo nel caso in cui un fedele latino vuole passare ad una Chiesa Orientale⁶¹. La domanda se sia applicabile questo consenso presunto anche quando un fedele orientale vuole passare alla Chiesa latina è ancora in discussione e sotto studio nel Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. I competenti per accogliere gli acattolici nella Chiesa cattolica sono, secondo il CCEO, il Vescovo del luogo e i parroci (solo nel caso dei laici)⁶² e secondo il CIC, il Vescovo. I fedeli ortodossi non devono essere accolti nella Chiesa latina, ma in una Chiesa cattolica Orientale più vicina alla loro tradizione⁶³. Per l'eccezione a questa regola, cioè perché venga accolto un fedele ortodosso nella Chiesa latina per un motivo speciale, è necessario il ricorso alla Sede Apostolica⁶⁴.

59 Cfr. cann. 112 § 1, 1° del CIC e 32 § 1 del CCEO.

60 Cfr. can. 32 § 2 del CCEO.

61 Cfr. SEGRETERIA DI STATO, rescript. *Ex audientia Sanctissimi*, 26.II.1992, in AAS 85 (1993) 81.

62 Cfr. can. 898 §§ 2 e 3 del CCEO.

63 Cfr. can. 35 del CCEO.

64 Concretamente alla Congregazione per le Chiese Orientali, un indulto apostolico.

Conclusione

Abbiamo cercato di richiamare l'attenzione delle Conferenze Episcopali sulle proprie funzioni verso i fedeli orientali cattolici che si trovino nel territorio delle stesse Conferenze, essendo essi sprovvisti della loro propria Gerarchia. Sebbene gli Ordinari del luogo siano i responsabili *in primis* per questi fedeli, occorre un'organizzazione e una responsabilità a livello sovra diocesano. Il coordinamento della pastorale per tali fedeli a livello nazionale, compete alle Conferenze Episcopali. I singoli Vescovi esercitano il ministero nei riguardi della porzione del gregge del Signore che è stata loro assegnata, avendo ciascuno cura della Chiesa particolare loro affidata. Talvolta però i Vescovi possono congiuntamente provvedere ad alcune necessità comuni a diverse Chiese⁶⁵.

Gli atteggiamenti da parte delle Conferenze Episcopali verso questi fedeli orientali sono diversi. Alcune di esse vanno con molta apertura e interesse incontro alle necessità pastorali dei fedeli orientali, ma alcune altre, al contrario, con un po' di distanza e paura. Perciò abbiamo cercato di sottolineare i doveri delle Conferenze Episcopali con argomenti fondati sui documenti conciliari, sui Codici vigenti e sull'Istruzione EMCC. Questi doveri non sono strettamente obblighi giuridici, ma sono doveri pastorali e morali che rappresentano il vero zelo per la cura delle anime e il vero spirito della cattolicità che mostreranno l'amore e il rispetto verso gli altri riti nella unica Chiesa cattolica. La cura pastorale dei fedeli orientali cattolici, infatti, comporta accoglienza, rispetto, tutela, promozione, amore autentico di ogni persona nelle sue espressioni religiose e culturali⁶⁶.

Un importante dovere delle Conferenze Episcopali è quello di aiutare questa pastorale degli orientali elaborando i lineamenti ad uso degli Ordinari e dei pastori latini e coordinando tale pastorale a li-

⁶⁵ Cfr. CD 3.

⁶⁶ Cfr. EMCC n. 28.

vello nazionale. Poiché lo sforzo individuale dei singoli Vescovi non è sufficiente, non avendo essi risorse personali o tecnico-giuridiche per affrontare la complessità delle situazioni, è auspicabile che le Conferenze Episcopali affrontino il problema offrendo linee guida di attuazione pastorale, con una base canonica salda⁶⁷. Inoltre, sarebbero auspicabili una speciale commissione per la cura pastorale degli orientali cattolici in seno alle Conferenze Episcopali per il coordinamento e la promozione della cura pastorale di questi fedeli a livello nazionale e i lineamenti giuridici e pastorali da parte delle Conferenze Episcopali per tale cura. Possiamo concludere che il coordinamento e la promozione della cura pastorale dei cattolici orientali *extra territorium*, a livello nazionale spetta alle Conferenze Episcopali. Se esse vorranno prendere a cuore quanto si è detto nel Concilio Vaticano II, nei Codici vigenti e in altri documenti apostolici al riguardo, allora queste funzioni dovranno essere adempiuti con costante impegno dalle Conferenze Episcopali.

67 Cfr. GEFAELL, “L’attenzione” (nt. 6), 371.

abstract

Le competenze delle Conferenze Episcopali latine verso I fedeli delle Chiese cattoliche orientali e la necessità di lineamenti per la cura pastorale di tali fedeli

The main aim of this article is to draw the attention of Latin Bishops' Conferences to their responsibilities or rather pastoral functions towards the members of the Oriental catholic Churches, who are living in the territories of these Conferences without having their own proper hierarchy in these territories. Even though Bishops' Conferences have no rights and duties in a strict sense, they have some responsibilities and pastoral functions, especially in order to coordinate the pastoral care of these catholics at the national level. In the first part of this article, we would try to delineate some important responsibilities hereof. Bishops' Conferences are responsible: 1) to emanate the Directives for the pastoral care of these oriental catholics at the national level, 2) to constitute a special Commission inside the Bishops' Conference for this purpose, 3) to act as a channel for the arrival and distribution of priests for these catholics from their own sui iuris Churches and 4) to decide the role of the oriental catholic Bishops inside the Bishops' Conference. In the second part, we try to focus on the importance of Directives which are supposed to be emanated from the Bishops' Conferences to this effect and we would like to propose a possible structure, content and juridical nature of these Directives.

Jacob MANDIYIL